

**CONTRIBUTO  
UNIFICATO**

**1 COPIA AUTENTICA  
DELLA SENTENZA DELLA CORTE  
DELLA CASSAZIONE  
L. 103/79**

Repubblica Italiana  
La Corte di Appello di Roma  
Prima sezione civile

Composta dai signori  
Corrado Maffei, Presidente;  
Diego Pinto, Consigliere;  
Francesco Ferdinandi, Consigliere rel;  
Ha emesso la seguente

**DECRETO**

nel procedimento 52137/15 VG

CF. LUN RTI 39 D67 Fh2Z -

tra CF. GRD PGR FO EG HS DIT

Liviani Rita e Giardini Piergiorgio, con gli avv. B. Sassani e A. Panzarola

Reclamanti

CF. 8022 W030587

E

Agenzia delle Entrate, con l'Avvocatura dello Stato

Reclamato

Bomprezzi Antonio, Petitti Priscilla, Bomprezzi Alessandro, Esposito Loredana, Pognani Massimo, Pietrina Mura, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Reclamati

In riserva all'udienza del 23.2.17

Motivi della decisione

-Liviani Rita e Giardini Piergiorgio hanno formulato reclamo avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 13.8.15 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi, volto all'eliminazione della riserva apposta dal conservatore dei registri immobiliari sulla trascrizione dell'opposizione di terzo ordinaria proposta, quali litisconsorti pretermessi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 3292/13 che ha annullato ex art. 428 cc il trust posto in essere da Alati Francesca, comprendente beni immobili, in relazione al quale essa Liviani era beneficiaria finale ed esso Giardini trustee.

-Resiste l'Agenzia delle Entrate.

Ammissibile alla prenotazione a debito  
Procedura Sp.



-Il reclamo va rigettato . Si deve infatti osservare che l' art. 2652 n 9 cc prevede la trascrizione dell'opposizione di terzo nel solo caso previsto dal secondo comma dell'art. 404 cc ; se ne ricava *a contrario* che non è consentita la trascrizione dell'opposizione di terzo ordinaria , perché non prevista dalla legge ; né potendosi estendere le ipotesi di trascrivibilità oltre quelle contemplate dalla legge , ostandovi il principio di tassatività delle ipotesi di trascrizione , comunemente affermato in dottrina e giurisprudenza . La conclusione attinta dal Tribunale appare pertanto pienamente condivisibile in base a tali assorbenti considerazioni . Si tratta d'altro canto di conclusione sostenuta dalla dottrina maggioritaria che richiama al riguardo proprio il principio di tassatività dei casi di trascrizione ( non ricorrono invece arresti della giurisprudenza di legittimità ) . Non pare peraltro superfluo soggiungere che la dottrina che nega la trascrivibilità dell'opposizione di terzo ordinaria arriva , con riguardo all'acquisto del terzo verificatosi nel corso del processo , a conclusioni esattamente opposte a quelle paventate dai reclamanti, ritenendosi che proprio la mancata previsione della trascrivibilità dell'opposizione di terzo ordinaria comporti la conseguenza che la sentenza che accolga la relativa domanda abbia illimitata efficacia retroattiva anche in danno dei terzi aventi causa da colui contro il quale la domanda è proposta ( così un insigne autore); aggiungendosi da parte di altra autorevole dottrina che la mancata tutela dei terzi acquirenti discende ,nel caso di opposizione di terzo proposta dal litisconsorte ( in ipotesi ) pretermesso , dal vizio particolarmente grave della sentenza , costituito dalla mancata partecipazione al processo del soggetto che avrebbe dovuto parteciparvi . Non convince la tesi contraria , secondo cui la trascrizione dell'opposizione di terzo dovrebbe derivare e sarebbe da ricondurre alla trascrivibilità delle singole domande proposte con tale mezzo di impugnazione , giacché pare che in tal modo, sia pure attraverso la suggestiva qualificazione dell'opposizione di terzo ordinaria quale azione sotto veste di opposizione , si entri comunque in contrasto , aggirandola , con la previsione della trascrivibilità della sola opposizione di terzo ex art. 404 secondo comma cpc e quindi col principio di tassatività delle ipotesi di trascrizione .

-La novità della questione in ambito giurisprudenziale consiglia la compensazione delle spese .

-Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 comma 17 L. 228/12 .

PQM

Rigetta il reclamo ; spese compensate ; ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 comma 17 L. 228/12 .

Roma 23.2. 17

Il Presidente  
Corrado Maffei



Il Consigliere est.  
Francesco Ferdinandi



**Depositato in Cancelleria**

oggi 24 LUG. 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Liana De Robertis*